

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE “PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO – SEZIONE DI LOCARNO”

Nome e Sede	<p>Art. 1</p> <p>¹ A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita l'associazione “Partito Popolare Democratico – Sezione di Locarno”.</p> <p>² Sede: Locarno</p>
Finalità	<p>Art. 2</p> <p>L'associazione ha quale fine la promozione a livello locale degli ideali del Partito Popolare Democratico cantonale e svizzero, di cui ne riconosce l'organizzazione e gli statuti.</p>
Mezzi e contributi	<p>Art. 3</p> <p>¹ Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'Assemblea ordinaria;b) del contributo annuale del/dei municipale/i (CHF 2'500.00) e dei consiglieri comunali di Locarno (10% di quanto percepito dal Comune);c) contributi volontari. <p>² Con l'accettazione della carica di municipale o consigliere comunale, essi riconoscono il diritto dell'associazione a chiedere al Comune il versamento diretto nelle casse dell'associazione del contributo annuo di cui alla lett. b) e s'impegnano a sottoscrivere ogni documento necessario a tale scopo.</p>
Soci	<p>Art. 4</p> <p>¹ Ogni persona fisica interessata alla finalità dell'associazione e che ha diritto di voto nel Comune di Locarno può diventare socio.</p> <p>² Le richieste di ammissione vanno inoltrate alla Presidenza al più tardi 15 giorni prima della data dell'Assemblea sezionale annuale.</p> <p>³ Il diritto di voto decorre 30 giorni dopo l'avvenuto pagamento del contributo sociale.</p>
Cessazione dell'appartenenza	<p>Art. 5</p> <p>L'appartenenza cessa mediante dimissione, esclusione o decesso.</p>
Dimissioni ed esclusione	<p>Art. 6</p> <p>¹ Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC.</p> <p>² La lettera di dimissione deve essere inviata alla Presidenza.</p>

³ Un socio può essere escluso dall'associazione in caso di grave violazione degli scopi statutari o di grave mancato rispetto del programma della sezione, rispettivamente per altri giustificati motivi. L'Assemblea sociale delibera in merito all'esclusione.

Art. 7

Durata delle cariche

¹ La durata massima delle cariche elettive politiche è limitata a quattro legislature consecutive.

² Ulteriori candidature per una nuova legislatura sono subordinate al consenso espresso a scrutinio segreto dell'Assemblea sezionale.

³ In caso di subingresso, la relativa legislatura non è computata.

Art. 8

Organi

dell'Associazione

¹ Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sezionale;
- b) la Presidenza;
- c) il Comitato sezionale;
- d) il revisore.

² Gli organi dell'associazione svolgono la loro attività a titolo onorifico.

Art. 9

Assemblea sezionale

¹ L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea. Un'Assemblea è convocata dal Comitato almeno una volta all'anno.

² La convocazione all'Assemblea deve avvenire per iscritto (lettera e/o mail) almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, allegando l'ordine del giorno. La convocazione è parimenti pubblicata sul sito internet dell'associazione e tramite comunicazione agli organi di stampa.

³ L'Assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) approva il programma sezionale e ne verifica la sua attuazione;
- b) nomina la Presidenza ed il Presidente;
- c) nomina il Comitato sezionale;
- d) nomina un revisore dei conti;
- e) approva e modifica gli statuti;
- f) designa i candidati al Municipio ed al Consiglio comunale;
- g) approva la denominazione della lista alle elezioni comunali;
- h) approva i conti annuali;
- i) determina il contributo annuale dei soci;
- j) decide l'ammissione e l'eventuale esclusione dei soci.

⁴ In seno all'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono adottate per alzata di mano a semplice maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo che su un particolare oggetto la maggioranza dei presenti opti per il voto segreto.

⁵ Le risoluzioni dell'Assemblea generale vengono verbalizzate.

⁶ Per essere eleggibili i candidati di cui al cpv. 3 lett. c/f) devono essere stati preannunciati per iscritto alla Presidenza almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 10**Presidenza**

¹ La Presidenza è l'organo direttivo dell'associazione e svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) cura l'organizzazione del Partito nel Comune e ne conduce l'azione politica comunale;
- b) attua le decisioni dell'Assemblea sezionale e degli organi distrettuali e cantonali;
- c) nomina i delegati al Comitato cantonale;
- d) si occupa di tutti i compiti e mansioni relativi all'amministrazione e la gestione dell'Associazione, che non sono esplicitamente attribuiti all'Assemblea o ad altro organo.

² La Presidenza è composta da cinque a nove membri. Ne fanno parte di diritto il/i Municipale/i ed il Capogruppo in Consiglio comunale. Essa nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Cassiere.

³ La Presidenza è eletta dall'Assemblea entro la fine del mese di settembre successivo alle elezioni comunali e rimane in carica per l'intero quadriennio elettorale.

⁴ La Presidenza può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti è preponderante il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vicepresidente.

Art. 11**Firme**

L'Associazione si vincola con firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un membro.

Art. 12**Comitato sezionale**

¹ Il Comitato sezionale svolge in particolare il compito di organo consultivo della Presidenza nell'ambito delle scelte strategiche dell'associazione.

² Fanno parte del Comitato:

- a) i soci candidati al municipio e al consiglio comunale dell'ultima elezione comunale (ad eccezione se già membri della Presidenza);
- b) i soci proposti dalla Presidenza o dall'Assemblea e nominati da quest'ultima.

³ Il Comitato è eletto dall'Assemblea entro la fine del mese di settembre successivo alle elezioni comunali e rimane in carica per l'intero quadriennio elettorale. La decadenza dello status di socio fa automaticamente decadere la carica di membro del Comitato.

⁴ L'Assemblea può in ogni momento nominare o revocare membri del Comitato.

⁵ Il Comitato viene convocato dalla Presidenza, almeno una volta all'anno, ed è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti.

⁶ Le deliberazioni del Comitato vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 13**Revisore**

¹ Il revisore è designato dall'Assemblea su proposta della Presidenza. Il suo mandato ha durata di 1 anno e termina con la consegna del rapporto sulla gestione finanziaria all'attenzione dell'Assemblea generale. Il mandato è

sempre rinnovabile. La revoca dello stesso è possibile in ogni tempo e senza preavviso.

² Il revisore è responsabile di allestire il rapporto sulla gestione finanziaria dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea generale per approvazione.

³ L'anno contabile coincide con l'anno solare. Il rapporto sulla gestione finanziaria va allestito di volta in volta al 31 dicembre.

Art. 14

Responsabilità

¹ Il patrimonio sociale si compone dei contributi dei soci (contributi sociali), dei finanziamenti e delle liberalità di qualsivoglia natura da parte di persone fisiche e giuridiche o di altra fonte.

² Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 15

Modifiche statutarie

I presenti statuti possono essere modificati se la relativa proposta di modifica è accettata dall'Assemblea generale a maggioranza di almeno due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 16

Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato dall'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti, quando non possono più essere perseguiti gli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente statuto.

² Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va al Partito Popolare Democratico cantonale.

Art. 17

Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'Assemblea del 26.10.2021.